



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 290 ANNO 2015 DEL 26-05-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 115

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. - SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL' IACP TRAMITE DITTA FORNITRICE DAY RISTOSERVICE S.P.A. – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 – LOTTO 6 (SICILIA) CIG CONVENZIONE 4693886D40 – CIG DERIVATO Z8014B3915 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.-

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che questo Ente si è avvalso per il servizio sostitutivo di mensa a favore del proprio personale, delle convenzioni CONSIP S.p.A. procedendo di anno in anno all'ordine dei buoni pasto secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa;

TENUTO CONTO CHE il C.C.D.I. per gli anni 2013/2015 recepito con Deliberazione n. 83 del 13 dicembre 2013, ha definito il valore unitario del buono pasto nella misura di €7,00 da erogarsi secondo le disposizioni e le modalità previste dalla legge e dallo stesso C.C.D.I.;

CONSIDERATO che con determinazione n.195 del 15 aprile 2015 si è provveduto, in dodicesimi di bilancio, ad una prima fornitura di numero 1.900 buoni e pertanto occorre provvedere alla fornitura definitiva per l' anno 2015 secondo un fabbisogno complessivo ora stimato di n. 4.100 tickets;

VERIFICATO che è sempre disponibile presso il sistema Acquisti in Rete dedicato alle P.A. la Convenzione Consip per la fornitura dei Buoni Pasto attivata in data 29 ottobre 2013 con scadenza 14 novembre 2015 denominata *Buoni Pasto 6 – Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - Codice Cig. 4693886D40)* per un periodo di 12 mesi più 12 mesi di eventuale proroga, stipulata tra CONSIP S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A, (Ditta fornitrice aggiudicataria per la Sicilia con un ribasso del 17,58% sul valore unitario nominale del buono), ai sensi e per gli effetti della normativa in materia, nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui sopra si valuta conveniente per l'Amministrazione aderire alla Convenzione Consip denominata Buoni Pasto 6 – Lotto 6, per il relativo fabbisogno annuo;

STABILIRE che, l'Economo, nella qualità di Unità Approvvigionante, dovrà prenotare i buoni pasto (n. 2.110) tramite apposito ordinativo di fornitura, inviando la relativa richiesta di approvvigionamento e che la fornitura dovrà essere effettuata in blocchi da n.10 Ticket, confermando l' importo unitario nominale di €7,00;

SPECIFICARE che il presente contratto è tracciato con il seguente codice CIG derivato: Z8014B3915;

Ciò premesso:

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito alla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. (ora Consip S.p.A.) l'incarico di concludere per suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e che a tal fine la Consip S.p.A. ha assunto la funzione di amministrazione aggiudicatrice;

VISTO il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito di avvalersi della Consip S.p.A. quale apposita struttura dedicata per l'esecuzione di quanto disposto dagli articoli 58, 59, 61 e 63 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 , con cui si stabilisce che il sistema di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni è stato nuovamente ridisegnato: le convenzioni che saranno stipulate da Consip riguarderanno acquisti di beni e di servizi che abbiano rilevanza nazionale e che le amministrazioni statali non hanno più l'obbligo di aderire alle convenzioni, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

VISTO l' art.1, comma 450 della Legge 296/2006;

VISTO il Decreto Legislativo 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 *che testualmente individua l' ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l' applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate*

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane,

Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;

VISTO il carteggio afferente la regolarità della documentazione in possesso dell'ufficio Economato;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa

ADERIRE in ottemperanza all'obbligo introdotto dall'art.1 comma 7 del D.L. 95/2012, e per tutte le motivazioni indicate in premessa alla convenzione attivata da Consip Spa denominata *Buoni Pasto 6 – Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)*;

PROVVEDERE all'approvvigionamento dei buoni pasto tramite utilizzo della Convenzione Consip Buoni Pasto 6 – Lotto 6 (Ditta aggiudicataria per la Sicilia Day Ristoservice SpA) confermando l'importo unitario nominale di €7,00, a fronte di un corrispettivo unitario di € 5,77 ottenuto applicando al prefato valore unitario nominale il ribasso del 17,58%;

STABILIRE che la fornitura sarà così articolata:

Totale Carnet da 10 buoni - numero 211

Totale Buoni numero 2.110

Valore nominale €7,00;

PRECISARE che l'onere finanziario conseguente a quanto stabilito nel presente atto è pari a complessivi € 12.661,69 comprensivo di IVA al 4%;

DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio;

IMPEGNARE la complessiva somma di €12.661,69 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R. 1 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 1 - Capitolo 20 - altri oneri sociali a carico dell'Ente - del corrente bilancio di previsione anno 2015 gestione competenza.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. - SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL' IACP TRAMITE DITTA FORNITRICE DAY RISTOSERVICE S.P.A. – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 – LOTTO 6 (SICILIA) CIG CONVENZIONE 4693886D40 – CIG DERIVATO Z8014B3915 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.-</i>
Impegno n° 222 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAP. 20 / 0 Importo: €12.661,69	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 12.661,69 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 26-05-2015	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA